

PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

REDATTRICE: Paola Garro

Nel corso dell'anno 2012 le leggi il cui iter è stato avviato su iniziativa dell'Ufficio di presidenza sono 6 (leggi regionali nn. 22, 30, 40, 83, 84 e 85 del 2012). Due di esse sono state assegnate alla 1^a commissione consiliare che ha provveduto all'esame ed ha espresso il parere referente. Si tratta della l.r. 22 del 2012 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana) e della l.r. 40 del 2012 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della regione Toscana). Le altre quattro sono state esaminate direttamente dall'assemblea legislativa.

Con la l.r. 22/2012 è stata modificata la l.r. 36/2001 (Disciplina dell'ordinamento contabile della Regione Toscana) introducendo nell'ordinamento regionale la tipologia delle leggi collegate alla finanziaria e le relative procedure di presentazione. In particolare, si prevede che contemporaneamente alla legge finanziaria, la Giunta regionale possa presentare all'approvazione del Consiglio una o più proposte di legge ad essa collegate, con la precisazione che tale carattere non discende da mera auto-qualificazione dell'atto, ma da una dichiarazione motivata espressa dalla Giunta e contenuta nel documento preliminare unitario sulla manovra economico-finanziaria. La qualificazione di collegato alla finanziaria è attribuibile in virtù della stretta attinenza dell'atto in parola al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Regione e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio mediante l'approvazione di atti di indirizzo in sede di esame del documento preliminare stesso.

Con la l.r. 40 del 2012, la Toscana è stata la prima regione in Italia a prevedere l'istituzione del Collegio dei revisori, in attuazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 14 del d.l. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 148 del 2012. Il testo costituirà certamente il modello cui si ispireranno le altre regioni, anche in considerazione della griglia strettissima di requisiti richiesti per accedere all'iscrizione all'albo e per la scelta poi da effettuare mediante sorteggio.

La l.r. 30 del 2012, adottata nell'immediatezza del verificarsi del terremoto del 28 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, reca l'intervento di solidarietà attraverso il quale il Consiglio regionale ha inteso contribuire a sollevare le sofferenze materiali delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso con un immediato contributo straordinario di solidarietà pari a € 100.000,00. Le

rimanenti tre leggi costituiscono il pacchetto normativo con cui la Regione Toscana ha dato attuazione, nei tempi richiesti, ad alcuni degli adempimenti previsti dal decreto-legge n. 174 del 2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 213 del 2012 e finalizzati tutti al contenimento delle spese regionali.

La l.r. 83 del 2012 reca la nuova disciplina del finanziamento ai gruppi consiliari e le prescrizioni in ordine alla rendicontazione delle spese ed alla pubblicità dei dati. In particolare, per quanto concerne i contributi, l'importo è parametrato ai limiti individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (ovvero € 5.000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo) cui deve aggiungersi una somma complessiva di € 0.05 per ogni residente nella Regione ed è erogato a partire dal 2013; la riduzione rispetto ai contributi fino ad oggi assegnati non risulta tuttavia significativa dal momento che quest'ultimi non si discostavano di molto dai nuovi parametri ora previsti a livello nazionale. Per quanto attiene, invece, al personale addetto ai gruppi consiliari, per tutta l'attuale legislatura resta ferma la spesa in essere per i contratti già attivati alla data di entrata in vigore della l. 213/2012, di conversione del d.l. 174/2012 (ovvero 8 dicembre 2012), escluso ogni possibile aumento della spesa stessa, mentre si provvederà con successiva legge regionale a disciplinare la dotazione di personale con decorrenza dalla prossima legislatura nel rispetto ed in attuazione dei parametri definiti dalla Conferenza Stato-Regioni.

La l.r. 84 del 2012 inserisce un articolo (il 22 bis) nella legge regionale che disciplina le nomine e designazioni degli organi amministrativi di competenza della Regione (l.r. 5/2008); con tale modifica si prevede una disciplina specifica per il caso di nomine o designazioni dei componenti dei consigli di amministrazione di alcune tipologie di società partecipate dalla Regione. La novità consiste nella circostanza che, nelle ipotesi individuate dall'articolo 4 del d.l. 95/2012, le nomine/designazioni negli organi di gestione devono obbligatoriamente investire dipendenti regionali, seppure alle condizioni e con le modalità dettagliate nella norma.

La l.r. 85 del 2012 reca modifiche al testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale di cui alla l.r. 3/2009. Tali modifiche costituiscono attuazione di parte degli adempimenti prescritti dal d.l. 174 del 2012, allo scopo di ricondurre a criteri omogenei di contenimento della spesa i trattamenti dei consiglieri e degli assessori regionali. A tal proposito, è opportuno ricordare che, poiché la legislazione regionale vigente risultava già in massima parte conforme ai parametri di virtuosità individuati dalla Conferenza Stato-Regioni, è stato sufficiente operare solo poche modifiche alle norme vigenti per ricondurre il sistema ad unità, con due particolarità che val la pena di sottolineare. La Toscana, invero, ha limitato più di quanto disposto in sede nazionale il trattamento economico per i Presidenti della Giunta regionale e del

Consiglio regionale ed ha previsto, tra il limite massimo e quello minimo fissato sempre dalla normativa nazionale, un ulteriore limite intermedio di spesa per i consiglieri con specifiche funzioni e per gli assessori. E' stato, inoltre, eseguito un intervento di razionalizzazione sulle varie voci di spesa concernenti i rimborsi finora riconosciuti ai soggetti politici. Nelle nuove previsioni legislative detti rimborsi sono stati accorpati in un'unica voce di spesa denominata "rimborso spese per l'esercizio del mandato" il cui importo è calcolato in misura tale che, sommato all'indennità di carica e di funzione, restino comunque rispettati i parametri di spesa fissati dalla Conferenza Stato-Regioni.